

DETERMINAZIONE
DELLA GESTIONE COMMISSARIALE
n. 318 del 29/12/2023

Prot. n. 6191 del 29/12/2023

Oggetto: proroga del contratto di affidamento del servizio di cassa a favore dell'IPA.

LA GESTIONE COMMISSARIALE

1. Visto l'art. 1 del vigente Statuto dell'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (di seguito IPA).
2. Visto il "Regolamento per l'assistenza agli iscritti" dell'Istituto.
3. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 22 del 16 febbraio 2023 con la quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale.
4. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 52 del 4 maggio 2023 recante *"Costituzione della Commissione di indirizzo, coordinamento, monitoraggio e vigilanza sulle attività dell'Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale (IPA)"*.
5. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n. 90 del 31 luglio 2023 con la quale è stato nominato il Sub Commissario Straordinario dell'IPA.
6. Vista la Determinazione Commissariale n. 218 del 10 agosto 2023 *"Preso d'atto della nomina del Sub Commissario dell'IPA e attribuzione allo stesso delle funzioni di ausilio e supporto al Commissario Straordinario"*.
7. Considerato che con contratto di affidamento siglato in data 02/01/2017 (rep. n. 000001/CIG 6517117F11) è stato affidato a BFF Bank SpA il servizio di cassa a favore dell'IPA comprensivo dei servizi Sepa Direc Debit (SDD) e Cerved.
8. Tenuto conto che il suddetto servizio è stato oggetto di una prima proroga tecnica al 30/06/2023, ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 giusta determinazione del Commissario Straordinario n. 310 del 22/12/2022.

9. Considerato che il servizio è stato oggetto di una ulteriore proroga tecnica al 31/12/2023, sempre ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016 giusta determinazione del Commissario Straordinario n. 160 del 28/6/2023.
10. Rilevata pertanto l'imminenza della scadenza della predetta proroga tecnica.
11. Considerato che, entrambe le suddette proroghe si sono rese necessarie alla luce della mancata predisposizione di una procedura di affidamento del predetto servizio motivata da:
 - una complessiva difficoltà che tutti gli enti di rilevanza pubblicistica, in generale, incontrano nell'affidamento del servizio di tesoreria, divenuto poco redditizio per il mondo bancario, anche all'esito dell'intervenuta sospensione - legislativamente imposta - del regime di tesoreria unica mista di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 279/1997;
 - l'orientamento delle imprese bancarie ad obiettivi di *business* più profittevoli rispetto a quello di Tesoreria, alla luce anche delle modifiche normative sopra richiamate, attestato, a titolo esemplificativo, anche dai tentativi precedenti della stessa Roma Capitale (ben tre) di affidare il relativo servizio, tutti senza esito per mancanza di partecipanti, come peraltro si evince dalla Det.ne Dirigenziale della Ragioneria di Roma Capitale, REP 54 del 24/02/2023;
 - la scadenza dell'attuale gestione commissariale, prevista al 31/12/2023 e l'attuale incertezza sul prosieguo della stessa e sul relativo orizzonte temporale, renderebbe sostenibile l'assunzione di un eventuale rapporto contrattuale ex novo solamente per un orizzonte temporale estremamente limitato e, conseguentemente, di scarsa convenienza economica per l'espletamento di un servizio – come quello in parola – già *ex se* di difficile appetibilità;
 - i ripetuti rilievi dell'Associazione nazionale uffici tributi enti locali (Anutel), che riferisce di un numero crescente di segnalazioni in merito a procedure rimaste senza esito, con la conseguenza, per molte amministrazioni, dell'obbligo di accettare proposte i cui livelli di onerosità si discostano enormemente dai parametri delle convenzioni in scadenza, senza sostanziali margini di trattativa;

- il contesto complessivo di crisi finanziaria delle pa locali, che rende i ricorsi alle anticipazioni di tesoreria sempre più frequenti e cospicui, con il fisiologico aumento dei casi di mancato rimborso a fine esercizio e con evidenti rischi di rientro per gli istituti concedenti, i quali, in caso di default del concessionario, non godono di posizioni privilegiate di recupero delle somme erogate.
12. Tenuto conto che non si è ancora addivenuti ad una soluzione in merito al mutamento della veste giuridica dell’Istituto di talché non si riterebbe comunque utilmente esperibile una procedura di affidamento diretto in una fase transitoria come quella corrente.
 13. Rilevato che la predisposizione di tutti gli atti connessi ad una procedura di affidamento come quello in parola, per di più con il concreto rischio di un esito negativo, avrebbe comportato un dispendio di risorse umane incompatibile con lo scarso numero di personale utilmente disponibile, già gravato da un notevole carico di lavoro per far tempestivamente fronte a tutte le ulteriori attività non differibili né prorogabili alle quali l’Istituto è istituzionalmente preposto.
 14. Considerato che, in aggiunta a quanto sopra esposto, è ancora in fieri il tavolo tecnico composto da Banca d’Italia, Anci, Poste Italiane, Agid ed alcuni enti pubblici finalizzato a predisporre uno schema di “convenzione tipo” che tenga conto di alcuni elementi operativo—gestionali ed economici reclamati dagli istituti bancari al fine di svolgere il servizio di tesoreria.
 15. Considerato che servizio di cassa di cui all’oggetto è comunque essenziale per il regolare svolgimento delle attività istituzionali.
 16. Preso atto della nota pervenuta all’Istituto dalla BFF, con protocollo SPG/2023.11.28_0001, acquisita al protocollo dell’IPA al n. 6177, nella quale veniva comunicato che *“per motivi non dipendenti dalla scrivente banca il collegamento tra l’applicazione IBK ed il portale Cerved verrà dismesso dal mese di gennaio 2024”*.
 17. Preso atto che il fornitore BFF, si è reso disponibile, con comunicazione del 04/12/2023, acquisita al protocollo dell’IPA al n. 5918, ad una proroga del contratto in essere, dal 01/01/2024 al 30/06/2024, con invarianza delle condizioni commerciali applicate.

18. Ritenuto che, per tutte le motivazioni di cui sopra è necessario ed improcrastinabile prorogare ulteriormente l'affidamento fino al 30/06/2024.
19. Dato che la stessa Anac (*ex multis* parere AG33/2013 e Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 e parere legale del 8.2.2022) ha chiarito che la proroga è un istituto assolutamente eccezionale e, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che non coinvolgono – come nel caso in esame - la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice.
20. Dato atto che:
 - l'importo del canone semestrale relativo al servizio di cassa è pari ad € 19.500,00 esente IVA, come previsto dall'offerta economica richiamata all'art. 10.1 del contratto del 02/01/2017;
 - il contratto prevede una "commissione" per i pagamenti tramite bonifico in area Sepa del valore di € 0,75 ad operazione, esente IVA;
 - i servizi Sepa Direc Debit (SDD) prevedono i seguenti costi:
 - € 300,00 oltre IVA pari a € 66,00 per un totale annuale pari ad € 366,00;
 - € 1,00, esente IVA, *Fee* per singola disposizione di incasso;
 - € 0,50, esente IVA, *Fee* per singola disposizione di insoluto;
21. Tenuto conto del principio della successione delle leggi nel tempo e stante la prevalenza gerarchica della fonte legislativa nazionale di cui al d.lgs. n. 36/2023 tra i cui principi campeggia – anche per gli affidamenti già in fieri - quello del risultato, ossia dell'interesse pubblico primario della disciplina il quale presuppone che le stazioni appaltanti perseguano l'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività, con il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
22. Richiamata la L. 7 agosto 1990, n. 241 "*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi*".
23. Considerato che con Determinazione Commissariale n. 317 del 29/12/2023 è stato approvato l'esercizio provvisorio così come previsto e per il periodo consentito dall'art. 24

del Regolamento per l'Amministrazione e Contabilità dell'IPA, per un periodo non superiore a mesi quattro ed entro il limite mensile di un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo dell'ultimo Bilancio di Previsione assestato, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

sulla base delle motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di prorogare ex art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, nella nuova formulazione di cui all'art. 120, comma 10, D. Lgs. n. 36/2023 il contratto di affidamento alla BFF Bank S.p.A. del servizio di cassa a favore dell'IPA, siglato in data 02/01/2017 (rep. n. 000001/CIG 6517117F11), fino al 30/06/2024 agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dall'attuale contratto di affidamento del servizio.
- di dare atto che con successivo provvedimento sarà assunto l'impegno di spesa necessario alla corresponsione degli emolumenti derivanti dalla menzionata proroga.
- di dare atto che, stante l'attuale organizzazione statutaria dell'IPA, il Responsabile del Procedimento è il Commissario Straordinario, Dott. Antonio Lanza.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in attuazione dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e dell'art. 6 comma 2 e art.7 del D.P.R. 62/2013.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto www.ipa.roma.it, sezione Trasparenza/Amministrazione Trasparente.

Il Sub Commissario Straordinario

Dott. Valentino Antonetti

Il Commissario Straordinario

Dott. Antonio Lanza